



UNI EN ISO 9001:2015

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA

Art.1 - Qualità ed aspettative di durata

La durata del film e le caratteristiche fisico-meccaniche della produzione Si.Sac. s.p.a., sono conformi alle seguenti normative: EN 13206 per i film di copertura; EN 13207 per i film per insilaggio; EN 13655 per i film di pacciamatura; EN 17033 per i film di pacciamatura biodegradabili in agricoltura e orticoltura; EN 17089-1 per i T.I.F. e i V.I.F. Le caratteristiche dei prodotti Si.Sac. s.p.a. riportate sulle schede tecniche o in altro materiale informativo non sono vincolanti per la Si.Sac. s.p.a. che si riserva la facoltà di poter variare senza obbligo di preavviso alla clientela.

Art.2 - Contestazioni ed accertamento qualità

Qualsiasi verifica relativa alla qualità ed alle caratteristiche dei film prodotti dalla Si.Sac. s.p.a. dovrà essere effettuata facendo espresso riferimento alle specifiche disposizioni contenute nelle suindicate normative ed in quelle in esse eventualmente richiamate. Conseguentemente al fine di poter accertare la conformità delle caratteristiche qualitative di quanto prodotto dalla Si.Sac. s.p.a. a quanto disposto nelle suindicate normative, sarà necessario ed indispensabile che il cliente insoddisfatto conservi, unitamente all'etichetta posta su ciascuna singola bobina acquistata, almeno un metro quadrato di film non utilizzato riportante la stampa del marchio, il tipo, la classe di durata ed il codice d'identificazione Si.Sac. s.p.a. sino alla scadenza del periodo di durata garantito. Detto campione sul quale verranno effettuate le prescritte prove di laboratorio dovrà essere conservato in luogo protetto dalle radiazioni UV che alterano le caratteristiche iniziali del film.

Art.3 - Garanzia per il consumatore e ambito del risarcimento

In tutti i casi nei quali venga accertata la non conformità del film alle citate normative a seguito di analisi condotte in laboratori all'uopo attrezzati su campioni non utilizzati e correttamente conservati, Si.Sac. s.p.a. indennizzerà il proprio cliente esclusivamente mediante sostituzione del prodotto danneggiato.

Alla nuova fornitura che verrà pertanto effettuata sarà applicata una riduzione del prezzo commisurata al periodo di tempo intercorrente tra la durata prevista e garantita e l'effettivo numero di mesi utilizzati dal cliente.

Qualora tuttavia il cliente non intendesse riacquistare una nuova fornitura di film, lo stesso avrà diritto ad ottenere un indennizzo calcolato sul prezzo di acquisto della precedente fornitura, così come indicato nella relativa fattura, e commisurato al periodo di tempo intercorrente tra la durata prevista e garantita e l'effettivo numero di mesi in cui il film è stato utilizzato dallo stesso.

La garanzia sulla durata ha decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla consegna del prodotto da parte di Si.Sac. s.p.a. al primo acquirente (a nulla rilevano le successive cessioni). In nessun caso Si.Sac. s.p.a. risponderà di: a) danni diretti ulteriori, cioè danni superiori al valore residuo del film come sopra determinato; b) danni consequenziali per mancato guadagno; c) danni indiretti che l'acquirente e/o l'utilizzatore finale sostengano di avere sopportato.

E' in facoltà della Si.Sac. s.p.a. scegliere in luogo della sostituzione del prodotto deteriorato, di pagare al cliente una somma di denaro calcolata sulla base del prezzo di acquisto indicato in fattura e secondo i summenzionati parametri.

La garanzia sopra descritta deve intendersi valida solo quando l'acquirente e/o l'utilizzatore avrà osservato per la posa in opera del film le "Norme per la posa in opera e l'utilizzo dei film in agricoltura a base di LDPE-LLDPE-EVA-BIO-PA-EVOH" disponibili presso gli uffici della Si.Sac. s.p.a., sul sito www.sisac.it e distribuite dai collaboratori commerciali, "Norme" di cui il cliente dichiara di averne preso visione.

La garanzia sulla durata non opera quando, effettuate le analisi chimiche sui campioni utilizzati, anche un solo elemento tra quelli di seguito riportati superi il relativo valore indicato.

	CL. A	CL. B	CL. C	CL. C plus	CL. D	CL. E	CL. F
ZOLFO (PPM)	500	750	1000	1200	1500	2000	3000
CLORO (PPM)	25	50	50	75	100	125	150
FERRO (PPM)	15	20	20	30	50	75	75

In ogni caso la garanzia sulla durata non opera nei seguenti casi: incidenti e/o calamità naturali; condizioni meteorologiche straordinarie.

Art.4 - Trattamento Antigoccia

Il trattamento antigoccia, fornito dalla Si.Sac. s.p.a. su specifica richiesta del cliente, non individua peculiari caratteristiche del film e pertanto non è oggetto di specifica normativa vigente in tema di qualità. L'effetto antigoccia viene conferito al film mediante l'utilizzo di tensioattivi che hanno una persistenza limitata nel tempo, e la sua efficacia risente pertanto di tutta una serie di parametri ambientali (stagione piovosa, temperature elevate, irrigazioni abbondanti, etc) che ne condizionano la durata, il tempo e la funzionalità. Nessuna garanzia è pertanto prestata dalla Si.Sac. s.p.a. nel caso di mancato funzionamento del trattamento antigoccia sia totale che parziale. Il trattamento antigoccia riduce gli effetti indesiderati della condensa ed ha durata temporanea (3 mesi circa). Inoltre l'esposizione, l'areazione, la pendenza degli apprestamenti serricoli e specialmente nel caso di grandi strutture, le dimensioni contribuiscono ad aumentare la formazione di condensa che può rendere più difficile lo scivolamento della goccia sulla superficie del film. La nebbia, all'interno della serra coperta con film trattato con antigoccia, è un fenomeno che può verificarsi frequentemente e non è addebitabile alla responsabilità del produttore del film.

Art.5 - Richieste di forniture

Gli ordinativi di consegna che pervengono alla Si.Sac. s.p.a. mediante compilazione, sottoscrizione e datazione del modulo d'ordine o secondo altre modalità convenute con i clienti, non sono vincolanti per essa Si.Sac. sino alla loro espressa accettazione. A norma dell'art. 1329 Cod. Civ. l'ordine si intende irrevocabile per il cliente sino all'avvenuto espresso rifiuto o accettazione da parte di Si.Sac. s.p.a. e comunque non oltre il quindicesimo giorno dal ricevimento dello stesso da parte di Si.Sac. s.p.a.; ove possibile la Si.Sac. confermerà la richiesta d'ordine a mezzo posta elettronica. L'acquirente non può cedere a terzi, in tutto o in parte l'ordine accettato senza il preventivo consenso della Si.Sac. da manifestarsi per iscritto.

Art.6 - Rivalsa

Chiunque rivenda a terzi quanto prodotto dalla Si.Sac. s.p.a. è tenuto a mettere a conoscenza e a far sottoscrivere all'utilizzatore finale del film le presenti "Condizioni Generali di Vendita e Garanzia". Dal mancato rispetto della indicata disposizione conseguirà per il trasgressore l'obbligo di rivalsare e tenere indenne la Si.Sac. s.p.a. dagli eventuali pregiudizi subiti per effetto della mancata accettazione delle clausole di cui alle presenti "Condizioni Generali di Vendita e Garanzia" da parte del fruitore finale del prodotto Si.Sac.





Art.7 - Determinazione della fornitura

Il peso della fornitura effettuata dalla Si.Sac. s.p.a., ai propri clienti, è certificato dalle bilance poste all'interno dello stabilimento e dalla stadera a ponte posta all'ingresso dello stabilimento di produzione; detto peso è riportato sulle etichette poste su ciascuna singola bobina. La quantità di prodotto fornito dalla Si.Sac. s.p.a. a ciascun acquirente è verificata presso lo stabilimento all'atto della consegna dall'acquirente stesso o dal trasportatore, anche se incaricato dal venditore.

Art.8 - Tempi di consegna

Il termine di consegna del prodotto ordinato deve intendersi approssimativo nel senso che la Si.Sac. a seconda della produzione che viene di volta in volta effettuata nel proprio stabilimento potrà ritardare la consegna di quanto ordinato senza che ciò comporti alcun diritto per il cliente di pretendere indennizzi o risarcimenti di alcun tipo. Eccezione è fatta nel caso in cui il termine di consegna, per accordo scritto tra le parti, sia stato esplicitamente indicato come "essenziale". I trasferimenti dei rischi e le modalità del trasporto verranno di volta in volta concordati.

Art.9 - Forza maggiore

Verificandosi un caso di forza maggiore dopo l'accettazione dell'ordine, la Si.Sac. s.p.a. ha diritto di ritenere annullato, in tutto o in parte, l'ordine stesso così come di sospendere o posticiparne l'esecuzione. Per caso di forza maggiore si deve intendere, fra gli altri, anche una sostanziale difficoltà a produrre e a consegnare dovuta a contingenti difficoltà aziendali, nonché la cessazione dell'attività a qualsiasi causa dovuta (così a titolo di esempio: disposizioni della Pubblica Autorità; incendi ed esplosioni; fermate d'impianti di produzione non dovute a motivi di natura commerciale, mancanza di materie prime), ivi compresi gli scioperi, inclusi quelli dei trasporti nazionali, locali e aziendali.

Art.10 - Termine di pagamento ed interessi di mora

Il pagamento delle svolte forniture deve essere effettuato alla Si.sac. s.p.a. secondo le modalità e nei termini indicati in fattura. Per il ritardato pagamento del prezzo la Si.Sac. s.p.a. richiederà la corresponsione degli interessi commerciali così come previsti nelle disposizioni contenute del D.lgs. n.231/2002, pubblicato sulla G.U. n. 249 23.10.2002 cui espressamente si rinvia.

Art.11 - Sospensione di pagamento

In caso di contestazione della fornitura il pagamento del prezzo della stessa non potrà in nessun caso essere sospeso dal cliente. Resta salva la facoltà del cliente di ottenere la ripetizione di quanto eventualmente indebitamente dallo stesso pagato.

Art.12 - Sospensione della fornitura

Il mancato pagamento del prezzo ad una delle scadenze stabilite attribuisce diritto alla Si.Sac. s.p.a. di sospendere le consegne, di ritenere annullati per la parte non eseguita gli ordini in corso, anche se confermati ed accettati da Si.Sac. s.p.a. nonché di esigere in aggiunta al prezzo del prodotto già consegnato, il risarcimento del danno subito.

Art.13- Solve et repete

Il cliente non potrà avanzare alcuna eccezione se non avrà prima estinto ogni suo obbligo di pagamento del prezzo di fornitura.

Art.14 - Pluralità di forniture

Le presenti "Condizioni Generali di Vendita e Garanzia" tutte incluse e nessuna esclusa devono intendersi espressamente richiamate e saranno applicabili a tutte le forniture che verranno effettuate dalla Si.Sac. allo stesso cliente. Le parti all'uopo dichiarano e riconoscono che il presente "richiamo" si rende indispensabile al fine di snellire i rapporti commerciali tra le stesse.

Art.15 - Legge applicabile

Le presenti "Condizioni Generali di Vendita e Garanzia" sono regolate dalla Legge italiana, e si intendono applicabili a tutti i rapporti che

intercorreranno tra l'acquirente e la Si.sac. s.p.a. e salvo diversa pattuizione scritta. Per tutto quanto qui non previsto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Art.16 - Trattamento dati personali

La Si.Sac. s.p.a. è autorizzata ad inserire nel proprio sistema informativo ed a trattare i dati personali dei propri clienti al solo fine della protezione dei propri interessi legittimi, inclusi la commercializzazione e il controllo del credito. In caso d'inadempienza contrattuale Si.Sac. s.p.a. potrà diffondere o trasmettere terzi dati personali della propria clientela solo al fine di poter recuperare il proprio credito.

Art.17 - Foro Competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia possa sorgere tra la Si.sac. s.p.a. e la propria clientela è esclusivamente quello di Ragusa.

FIRMA PER ACCETTAZIONE	DATA
sottoscrizione apposta in calca punti:2.Contestazioni ed accerta consumatore e ambito del risar 5.Richieste di forniture; 6.Rival maggiore; 11.Sospensione di	Codice Civile si approvano mediante e le clausole di cui ai superiori amento qualità: 3. Garanzia per il cimento; 4. Trattamento Antigoccia; la; 8.Tempi di consegna; 9.Forza pagamento; 12.Sospensione della ; 14.Pluralità di forniture; 17.Foro
FIRMA PER APPROVAZIONE	DATA